

COPIA



COMUNE DI ALTISSIMO

Provincia di Vicenza

N. 24 del Reg. Delib.

N. 2515 di Prot.

Verbale letto approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to Liliana Monchelato

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Livio Bertoia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

O G G E T T O

APPROVAZIONE "ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA I COMUNI DI ALTISSIMO E MONTORSO VICENTINO PER L'UTILIZZO DI PERSONALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 557, DELLA LEGGE N. 311/2004 E DELL'ARTICOLO 14 DEL CCNL DEL 22.01.2004".

N. 136 REP.

REFERTO PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia della presente Deliberazione e' stata pubblicata allo Albo Comunale per 15 giorni consecutivi da oggi.

Addi', 11/05/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Livio Bertoia

L'anno duemilasedici addi VENTISEI del mese di APRILE alle ore 18,00 nella sala alle adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Monchelato Liliana Teresa
Dal Cengio Gianclaudio
Balestro Flavia

Sindaco
Assessore
Assessore

PRES.	ASS.
SI	
SI	
SI	

Assiste alla seduta il Segretario Comunale dott. Livio Bertoia.

La sig.ra.Liliana Monchelato nella sua qualita' di Sindaco assume la Presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio, e' divenuta esecutiva.

Addi', _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Approvazione “Accordo di collaborazione tra i comuni di Altissimo e Montorso Vicentino per l’utilizzo di personale ai sensi dell’articolo 1, comma 557, della Legge n. 311/2004 e dell’articolo 14 del C.C.N.L. del 22.01.2004”

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- con nota prot. n. 1973 del 14.04.2016 il Segretario Comunale del Comune di Altissimo ha chiesto al Comune di Montorso Vicentino l'assenso preventivo per l'utilizzo a tempo parziale, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge 23.12.2004 n. 311 (al di fuori dell'orario di lavoro ordinario) del dipendente di questo Comune Geom. Ceretta Francesca, cat. D2, profilo professionale Istruttore direttivo tecnico, Responsabile dell'Area Territorio e Lavori Pubblici;
- il suddetto dipendente ha manifestato la disponibilità a ricoprire l'utilizzo di che trattasi presso il Comune di Altissimo;

VISTO lo schema di “Accordo di collaborazione tra i comuni di Altissimo e Montorso Vicentino per l’utilizzo di personale ai sensi dell’articolo 1, comma 557, della Legge n. 311/2004 e dell’articolo 14 del C.C.N.L. del 22.01.2004”, agli atti;

RICHIAMATI:

- l'art.1, comma 557, della Legge 30 dicembre 2004 n. 311, il quale testualmente recita: "I comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza";
- l'orientamento applicativo ARAN del 7 luglio 2005 secondo il quale un Ente Locale può procedere all'assunzione a tempo parziale del dipendente di un altro Ente Locale, purché sia rilasciata l'autorizzazione espressamente richiesta dall'art. 92, comma 1 del TUEL e siano rispettate le previsioni di cui all'art. L comma 557, della legge n. 311/2004;
- il parere del Consiglio di Stato, Sez. Prima, n. 2141/2005 del 25 maggio 2005 il quale testualmente: "L'art. 1, comma 557, della legge 311/2004 configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali e, in particolare, sul piano dei rapporti fra le parti interessate (le due Amministrazioni, il lavoratore) da quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un lavoratore a tempo parziale";
- la circolare n. 2/2005 del 21 ottobre 2005 del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione Centrale per le Autonomie - che ha recepito l'interpretazione suddetta prevedendo la possibilità che "gli Enti interessati si accordino per definire modi e tempi di esercizio dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro" anche utilizzando il modulo procedimentale mutuato dall'art. 30 del D. Lgs. 267/2000;
- parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 34/2008 che, alla luce dei numerosi interventi legislativi riguardanti la materia del pubblico impiego, conferma la perdurante applicabilità dell'art. 1 - comma 557 - della legge 311/2004;
- il parere del Consiglio di Stato - Sezione V, n. 2.141/2005 del 25 maggio 2005, reso dal Ministero dell'Interno, con cui si precisa tra l'altro che la succitata norma introduce una deroga al principio espresso dall'art. 53, comma 1, del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 (principio di esclusività del rapporto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e che le lacunosità della stessa devono essere superate applicando, per quanto compatibile, la disciplina prevista per lo svolgimento di una seconda

attività lavorativa da parte di un dipendente pubblico part-time (art. 4, comma 7 e seguenti. del CCNL Regioni - Autonomie locali del 14.09.2000);

- la circolare n. 2 del 26 maggio 2014 della Direzione Centrale per gli Uffici Territoriali del Governo e per le Autonomie Locali del Ministero dell'Interno ad oggetto "Problematiche applicative in materia di personale dipendente dagli enti locali: art. 1. comma 557, della legge n. 311/2004";

RILEVATO CHE il suddetto dipendente ha manifestato la disponibilità a ricoprire l'incarico di che trattasi presso il Comune di Altissimo;

CONSIDERATO quindi che l'espletamento dell'incarico avverrà secondo le seguenti condizioni:

- l'attività lavorativa presso il Comune di Altissimo dovrà essere svolta al di fuori del suo normale orario di servizio prestato presso il Comune di Montorso Vicentino;
- l'orario di lavoro giornaliero e settimanale della dipendente non potrà superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, e comprese le 36 ore di lavoro svolte presso l'ente di appartenenza, la durata massima consentita dalla legislazione in materia, pari a quarantotto ore settimanali, comprese le ore di lavoro straordinario;
- la durata dell'accordo è fissata in 12 mesi dalla data di sottoscrizione dello stesso;

RITENUTO pertanto di approvare lo schema di accordo con il Comune di Montorso Vicentino, allegato alla presente;

DATO ATTO CHE:

- alla luce dell'art. 53 del D.lgs. n. 165/2001 in materia di incompatibilità e di incarichi ai dipendenti pubblici, come modificato dalla legge n. 190/2012 per la prevenzione e la repressione della corruzione nella pubblica amministrazione, non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuiti al dipendente;
- i Responsabili dei procedimenti dell'Ufficio personale dei Comuni di Montorso Vicentino e Altissimo dovranno dare corso agli adempimenti di cui all'art. 53 del d.lgs. 165/2001 in materia di incompatibilità e di incarichi ai dipendenti pubblici, come modificato dalla legge n. 190/2012 per la prevenzione e la repressione della corruzione nella pubblica amministrazione che, in particolare, dispone:
 1. che le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti debbano darne comunicazione in via telematica al Dipartimento della Funzione Pubblica, tramite il sito www.perlapa.gov.it, entro quindici giorni dalla data di conferimento o autorizzazione dell'incarico. unitamente ad una relazione di accompagnamento;
 2. che, i soggetti pubblici o privati che conferiscono incarichi retribuiti a dipendenti pubblici sono tenuti a comunicare all'amministrazione di appartenenza i dati relativi ai compensi erogati;

RICONOSCUTA la propria competenza in merito;

Con voti unanimi dei presenti, espressi in forma palese tramite alzata di mano;

DELIBERA

1. di approvare l' "Accordo di collaborazione tra i comuni di Altissimo e Montorso Vicentino per l'utilizzo di personale ai sensi dell'articolo 1, comma 557, della Legge n. 311/2004 e dell'articolo 14 del C.C.N.L. del 22.01.2004" agli atti;
2. di incaricare pertanto, ai sensi dell'art. 1 comma 557, della Legge n. 311 /2004, il dipendente a tempo indeterminato del Comune di Montorso Vicentino, Geom. Ceretta Francesca, cat. D2, profilo professionale Istruttore direttivo tecnico, Responsabile dell'Area Territorio e Lavori Pubblici, per far

fronte ad inderogabili esigenze dell'ufficio tecnico e delle attività amministrative correnti allo stesso connesse, a prestare attività lavorativa aggiuntiva a favore di questo Comune e in conformità alle seguenti condizioni:

- l'attività lavorativa presso il Comune di Altissimo dovrà essere svolta al di fuori del suo normale orario di servizio prestato presso il Comune di Montorso Vicentino;
- l'orario di lavoro giornaliero e settimanale della dipendente non potrà superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, e comprese le 36 ore di lavoro svolte presso l'ente di appartenenza, la durata massima consentita dalla legislazione in materia, pari a quarantotto ore settimanali, comprese le ore di lavoro straordinario;
- la durata dell'accordo è fissata in 12 mesi dalla data di sottoscrizione dello stesso;
- si intendono applicate tutte le prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore;

3. di autorizzare il Segretario Comunale alla sottoscrizione dell'accordo con il Comune di Montorso Vicentino e alla sottoscrizione del contratto di lavoro con il Geom. Ceretta Francesca.

Con separata e unanime votazione espressa in forma palese, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi di legge.

COMUNE DI ALTISSIMO

(PROVINCIA DI VICENZA)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE AVENTE PER OGGETTO:

APPROVAZIONE “ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA I COMUNI DI ALTISSIMO E MONTORSO VICENTINO PER L’UTILIZZO DI PERSONALE AI SENSI DELL’ARTICOLO 1, COMMA 557, DELLA LEGGE N. 311/2004 E DELL’ARTICOLO 14 DEL CCNL DEL 22.01.2004”.

XX

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA

AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1, DEL D. LGS. 267/2000 SI ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE.

Altissimo, lì 26/04/2016

IL RESPONSABILE
AREA TECNICA
f.to Arch. Alberto Cisco

XX

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE

AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 2, DEL D.LGS. 267/2000 SI ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE.

Altissimo, lì 26/04/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
QUALE RESPONSABILE
DELL’AREA FINANZIARIA
f.to Bertoia Dott. Livio